



AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE A ELENCHI APERTI DI SOGGETTI PRESTATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI:

- 1. ASSISTENZA DOMICILIARE;**
- 2. CONSEGNA PASTI;**
- 3. DIMISSIONI PROTETTE;**

PER PERSONE RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI ROVERETO.

Premessa

1. La legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento), in armonia con i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l'organizzazione dei relativi servizi.

2. L'art. 20, comma 1 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (*Politiche sociali nella provincia di Trento*) prevede che l'accreditamento in ambito socio-assistenziale costituisca titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali ai sensi dell'art. 22.

3. L'art. 22, co. 3, lett. b) della l.p. 13/2007 stabilisce che *“Gli interventi socio-assistenziali sono realizzati con le seguenti modalità [...] b) corresponsione di tariffe, anche mediante buoni di servizio, ai soggetti accreditati, secondo modalità non discriminatorie”*.

4. Con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale*), modificato con d.p.p. 19 ottobre 2018, n. 22-97/Leg, di seguito Regolamento, sono disciplinate le modalità e i requisiti per ottenere l'accreditamento.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 23 dicembre 2024, è approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali (di seguito Catalogo), nel quale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, *“sono descritti in dettaglio i servizi che sono svolti all'interno di ciascuna aggregazione funzionale e gli interventi che rientrano nella tipologia dei servizi territoriali, degli interventi di accompagnamento al lavoro o dello sportello sociale”*.

6. Le Linee guida D in materia di realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di tariffe ai soggetti accreditati, approvate con delibera della Giunta provinciale

n. 548 del 17 aprile 2025, forniscono atti di indirizzo e coordinamento in merito alla modalità di gestione denominata “**accreditamento aperto**”, che si caratterizza per un sistema basato su un duplice filtro:

- l’accreditamento provinciale;
- l’istituzione di una pluralità di elenchi aperti (specifici per servizio/intervento) da parte degli enti affidanti.

7. La creazione di elenchi aperti da parte degli enti affidanti, determina un sistema attraverso cui l’ente pubblico non affida all’esterno l’intera gestione di un servizio ma, attraverso la preselezione garantita dall’accreditamento a livello provinciale e poi a livello locale, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, indica i soggetti ritenuti più idonei ad assicurare determinati standard di gestione e di offerta dei servizi sociali in favore delle persone che ha in carico. La scelta del soggetto prestatore del servizio ricade sul beneficiario finale o chi lo rappresenta, oppure laddove questa condizione non risulti possibile per motivi di urgenza o altro, la scelta è effettuata dall’assistente sociale secondo **criteri non discriminatori**.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 347 dell’11 marzo 2022 avente ad oggetto l’approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura sono definiti i “Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali”.

9. Lo Stato, in funzione della sua competenza legislativa esclusiva in materia di “*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*” sancita dell’art. 117 della Costituzione, attraverso l’apposito organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l’art. n. 21 del d.lgs. 147/2017, ha emanato un documento denominato “*Piano Nazionale degli Interventi e dei servizi sociali 2021-2023*” che definisce i nuovi Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS), da garantire sul territorio nazionale.

10. Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, al paragrafo 2.7.3 Scheda LEPS prevede il servizio “dimissioni protette” che si prefigge l’obiettivo di ridurre i tempi di ospedalizzazione, favorire la domiciliarizzazione, garantire una presa in carico unitaria sociosanitaria della persona e prevenire l’aggravamento di situazioni fragili che porterebbero l’istituzionalizzazione della persona. Il servizio si articola in due tipologie: persone che possono fare rientro presso il proprio domicilio, persone prive di tale possibilità.

11. Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 prevede un monte orario dimissioni protette da un minimo di 6 ore giornaliere ad un servizio in continuità h 24, ove le condizioni alloggiative lo consentano, da garantire fino ad un mese dalla data di dimissione. **L’Avviso fa riferimento al servizio di dimissioni protette, come declinato all’art. 9 dello schema di convenzione.**

12. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1838 del 15 novembre 2024 è stato approvato il “Documento di Sintesi del sotto-tavolo appalti di servizi socio-assistenziali – giugno 2024”, nel quale al Tema C viene effettuato un Focus sul Servizio di Assistenza domiciliare con le seguenti proposte:

- attivazione tavolo di valutazione e programmazione *Welfare* anziani, in collaborazione con Osservatorio dell’Amministrazione condivisa (OAC);
- definizione voci di costo standard per il servizio di assistenza domiciliare;
- formulazione proposte gestionali per il miglioramento del servizio.

13. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2186 del 23 dicembre 2024 è stato istituito il Sottocomitato per l'analisi e la revisione del modello di sostegno alla domiciliarità delle persone anziane avente il mandato di:

- approfondire il quadro dei bisogni e dell'offerta di servizi (vincoli e opportunità), anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari;
- definire possibili linee di intervento e di innovazione da sostenere sul territorio provinciale, funzionali alla definizione dei processi territoriali di affidamento dei servizi afferenti all'ambito;
- impostare e avviare conseguentemente un percorso di programmazione e approfondimento a livello provinciale per la revisione complessiva del modello di sostegno alla domiciliarità delle persone anziane e di rafforzamento delle funzioni di Spazio Argento.

14. Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1369 del 12 settembre 2025 sono state approvate le “Linee di indirizzo per un sistema a sostegno della domiciliarità delle persone anziane e dei loro familiari in Provincia di Trento”, le quali forniscono, tra l'altro, indirizzi circa i percorsi di programmazione e affidamento dei servizi in modo tale da superare l'attuale modello centrato prevalentemente sulla singola persona anziana a cui fornire prestazioni, per riconoscere e valorizzare il ruolo attivo del nucleo familiare nei percorsi di cura, sostegno e accompagnamento.

15. Per i servizi, oggetto del presente provvedimento, è applicato l'Allegato A (Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali) della deliberazione della Giunta provinciale n. 548/2025, inteso quale supporto per orientare e facilitare l'individuazione dello strumento più appropriato per l'erogazione e l'affidamento del servizio.

16. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21 ottobre 2025 si è individuata quale modalità di affidamento, per i servizi oggetto del presente Avviso, l'accreditamento di secondo livello in conformità con quanto stabilito all'art. 22 comma 3, lett. b) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Con il medesimo provvedimento si è delegato alla Giunta comunale, competente ai sensi dell'art. 53 della l.r. 2/2018 e s.m. (Codice degli Enti locali), l'adozione dei provvedimenti di approvazione della documentazione necessaria per indire la procedura di affidamento di accreditamento di secondo livello.

Definizioni

Per **Comune** si intende il Comune di Rovereto e in particolare il Servizio politiche sociali.

Per **soggetti prestatori** si intendono i soggetti iscritti negli elenchi aperti per l'affidamento attraverso tariffa dei servizi di assistenza domiciliare, consegna pasti e dimissioni protette da realizzare nell'ambito territoriale del Comune di Rovereto ai sensi della disciplina provinciale e come meglio declinati negli artt. 7, 8 e 9 dello schema di convenzione.

Per **aperto** si intende un elenco che accoglie l'iscrizione di tutti i soggetti che ne facciano richiesta purché siano in possesso dei requisiti previsti.

Per **tariffa**, ai sensi delle Linee guida D) della deliberazione di Giunta provinciale n. 548 del 17 aprile 2025 si intende “[...] una forma di finanziamento ampia, che comprende anche il “buono di servizio” (o voucher). Consiste, in breve, nella corresponsione del valore del servizio o intervento fornito al singolo utente calcolato, in genere, su base oraria o giornaliera”. È un titolo avente valore economico, da utilizzare per l'acquisto di determinati servizi o interventi socio-assistenziali con surroga dell'ente pubblico nella gestione e nel pagamento della tariffa ai

soggetti prestatori. La scelta del soggetto prestatore tra gli iscritti negli elenchi è in capo alla persona interessata anche con la mediazione dell'assistente sociale titolare della presa in carico.

Per **Catalogo** si intende il Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2187 di data 23 dicembre 2024.

Per **Regolamento** si intende il d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale" e ss.mm.

Allegati

A1 schema di convenzione;

A2 accordo contitolarità;

B domanda iscrizione elenco/chi per soggetti prestatori;

B1 dichiarazione assenza cause di esclusione;

B2 modulo cc dedicato;

B3 assenza conflitto di interessi;

B4 comunicazione titolare effettivo.

Art. 1 Elenchi aperti - tipologie

1. Sono oggetto di affidamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lett. b) della l.p. 13/2007 mediante la corresponsione di tariffe i seguenti interventi previsti dal Catalogo per l'area età anziana, aggregazione funzionale DOMICILIARE E DI CONTESTO:
 - Assistenza domiciliare e di contesto (scheda del Catalogo 3.20);
 - Pasti a domicilio (scheda del Catalogo 3.21)
2. Sono pertanto istituiti specifici Elenchi aperti:
 - 1. Elenco aperto "Assistenza domiciliare";**
 - 2. Elenco aperto "Consegna pasti";**
 - 3. Elenco aperto "Dimissioni protette".**
3. Per ogni tipologia di servizio offerto dovranno essere garantite all'utente le prestazioni di base e le funzioni indicate nel Catalogo e quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 dello schema di convenzione allegato al presente Avviso (Allegato A1).
4. Le Comunità e le altre pubbliche amministrazioni che intendono attivare interventi di cui al comma 2 possono fare riferimento all'Elenco del Comune, ferma restando la competenza in capo agli stessi in merito alla procedura amministrativa, alla sottoscrizione della convenzione, alla presa in carico dei rispettivi utenti e al pagamento della relativa tariffa.

Art. 2 Modalità di iscrizione da parte dei soggetti interessati

1. I soggetti interessati devono presentare domanda di iscrizione ad uno o più elenchi indicati al comma 2 dell'art. 1 utilizzando il modello B allegato al presente Avviso.
2. La domanda può essere presentata, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo, in ogni momento a decorrere dal 28 ottobre 2025 fino al termine del periodo di efficacia degli elenchi tramite PEC all'indirizzo:

sociali@pec.comune.rovereto.tn.it

3. Al fine di favorire la continuità assistenziale, i soggetti che alla data di pubblicazione del presente Avviso hanno già in essere interventi di cui al comma 2 art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione entro il 17 novembre 2025, al fine di garantire la continuità del servizio, consentire la procedura di conferma della scelta da parte dell'utente entro il 31 dicembre 2025 e il conseguente impegno di spesa a decorrere dal 1° gennaio 2026.
4. Alla domanda, redatta secondo il modello B sono allegati:
 - dichiarazione sostitutiva (Allegato B1) redatta ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesti l'assenza dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94, 95 e 98, comma 3 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), applicato per analogia e di ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione non competitiva e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - modulo di conto corrente dedicato (Allegato B2);
 - dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi (Allegato B3);
 - comunicazione titolare effettivo (Allegato B4).
5. L'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'invio da casella di posta certificata senza necessità di sottoscrizione è valido se il documento è trasmesso mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID).
6. La domanda e tutti gli allegati devono essere in formato PDF/A. Nell'oggetto della mail è necessario indicare: **“Iscrizione a elenchi aperti di soggetti prestatori per servizio di assistenza domiciliare”**.

Art. 3 Requisiti generali

1. Possono presentare domanda di iscrizione agli Elenchi aperti di cui al presente Avviso i soggetti che, alla data di presentazione della domanda:
 - non presentino motivi di esclusione previsti dagli artt. 94, 95 e 98, comma 3, del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), applicato per analogia;
 - non si trovino nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o *revolving door*), ovvero non abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo soggetto prestatore;
 - siano in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi a operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento nell'aggregazione funzionale **“età anziana domiciliare e di contesto”** ai sensi del Catalogo vigente.
2. Tali requisiti devono essere posseduti sia al momento dell'iscrizione negli elenchi sia per tutta la durata della loro efficacia. La loro sussistenza è verificabile in qualsiasi momento dal Comune.

Art. 4 Requisiti specifici

1. Oltre ai requisiti generali indicati all'art. 3 i soggetti prestatori devono anche possedere i seguenti requisiti specifici, da dichiarare nel modello B:
 - assenza di interruzioni di servizi socio-assistenziali, svolti in convenzione con Enti pubblici, causate da inadempimenti contrattuali del soggetto prestatore e a esso imputabili, nei 10 (dieci) anni precedenti alla richiesta di iscrizione all'Elenco;
 - disponibilità a utilizzare strumenti per il monitoraggio e la valutazione dei servizi offerti, anche con il coinvolgimento dei beneficiari e delle loro famiglie, condivisi con il servizio socio assistenziale del Comune.

Art. 5 Valutazione delle domande e pubblicazione degli elenchi

1. Le domande e la sussistenza dei requisiti generali e specifici sono verificati dal Responsabile del procedimento entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla loro presentazione. Non è prevista l'attribuzione dei punteggi.
2. Per i soggetti prestatori che alla data di pubblicazione del presente Avviso hanno in essere gli interventi di cui all'art. 1 il Comune procede all'iscrizione nell'Elenco/negli Elenchi nelle more della verifica dei requisiti stabiliti nel presente Avviso. In questi casi i requisiti saranno controllati ai fini della stipula della convenzione e nel caso di accertamento del mancato possesso verrà disposta la successiva cancellazione del soggetto prestatore.
3. L'accoglimento della domanda di iscrizione all'Elenco da parte del soggetto prestatore, o il rigetto della stessa in caso di mancanza dei requisiti previsti, è disposto con determinazione del dirigente del Servizio Politiche Sociali.
4. Tutti i soggetti prestatori che soddisfano i requisiti stabiliti nel presente Avviso vengono iscritti nell'elenco.
5. I soggetti iscritti nell'Elenco saranno invitati a sottoscrivere con il Comune la convenzione di cui all'art. 8.
6. Gli elenchi sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata al presente Avviso con valore di notifica a tutti gli interessati.

Art. 6 Irricevibilità e regolarizzazione della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e dal presente articolo, sono irricevibili le domande che:
 - a) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 2;
 - b) sono prive di sottoscrizione;
 - c) sono presentate in periodi temporali diversi da quelli previsti dall'art. 2.
2. Il Comune si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:
 - a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione;

- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata.
3. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi del comma 2, entro il termine assegnato, il Servizio Politiche sociali conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

Art. 7 Durata e funzionamento dell'Elenco

1. Gli Elenchi hanno durata dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, con possibilità di proroga di un'ulteriore annualità, salvo eventuali rivalutazioni dell'interesse pubblico a tale strumento di finanziamento.
2. Gli Elenchi hanno natura aperta. L'iscrizione del soggetto prestatore mantiene la sua efficacia per tutta la durata dell'Elenco, salvo eventuali cancellazioni/revoche anticipate.
3. L'aggiornamento degli Elenchi è sempre possibile, consentendo così l'inserimento di nuovi soggetti che ne facciano richiesta e risultino, a seguito delle verifiche da parte del Servizio Politiche sociali, in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti.
4. L'aggiornamento può riguardare anche eventuali modificazioni di soggetti già iscritti sulla base di idonea documentazione o di specifiche dichiarazioni ai sensi del d.p.r. 445/2000.
5. Le nuove iscrizioni e le eventuali modifiche possono essere presentate in ogni momento nell'ambito della durata degli elenchi e hanno effetto dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale.
6. Gli Elenchi possono essere revocati su iniziativa del Comune nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse e senza che sia riconosciuto alcun indennizzo ai soggetti iscritti. In tal caso viene disciplinata con apposita convenzione, da approvare con provvedimento dell'organo competente, l'eventuale prosecuzione degli interventi in corso, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale.
7. Le ipotesi di cancellazione dagli Elenchi e la risoluzione della convenzione sono disciplinate dalla medesima convenzione.

Art. 8 Sistema di convenzionamento

1. Il Comune e il soggetto prestatore stipulano una convenzione che disciplina i rapporti economici e giuridici tra le parti e le modalità di lavoro congiunto, come da schema allegato A1.
2. In caso di prosecuzione degli interventi la convenzione decorre dal 1° gennaio 2026, anche nelle more della relativa sottoscrizione. Negli altri casi, la convenzione decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione all'Elenco, anche nelle more della stipula.
3. L'inserimento negli Elenchi e la sottoscrizione della convenzione non comportano alcun obbligo in capo al Comune nei confronti del soggetto prestatore in riferimento al numero minimo di presenze/utenti e/o forme di indennizzo o altro riconoscimento di natura economica qualora gli interventi non vengano attivati.
4. Gli effetti dell'accordo si esplicano solamente in caso di effettiva erogazione del servizio a favore dei beneficiari.

Art. 9 Sistema tariffario

1. Il valore della tariffa è stabilito secondo i criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 347 dell'11 marzo 2022, nonché tenendo in considerazione quanto previsto nel paragrafo "C.3 – La determinazione del costo del SAD" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1838 del 15 novembre 2024.
2. Le tariffe indicate ricomprendono ogni e qualsivoglia onere (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costo del personale, coordinamento, supervisione/formazione, trasferimento, rimborso chilometrico, incontri di verifica, ecc.), ad esclusione dell'IVA di legge, che va aggiunta, se e in quanto dovuta.
3. La scelta del soggetto prestatore è effettuata in base alle disposizioni contenute nelle Linee Guida D "In materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di tariffe ai soggetti accreditati" approvate con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 548 del 17 aprile 2025.
4. Nell'ambito del periodo di efficacia degli elenchi le tariffe possono subire variazioni nei seguenti casi:
 - nuova approvazione o aggiornamento degli atti programmatici provinciali in materia;
 - adeguamenti contrattuali;
 - eventi straordinari.
5. Eventuali variazioni delle tariffe vengono disposte con specifico atto del Comune e comunicate ai soggetti prestatori iscritti negli Elenchi. La convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.
6. I soggetti prestatori con natura giuridica pubblica determinano le proprie tariffe base secondo il proprio ordinamento.
7. Di seguito la tabella di sintesi relativa al valore delle tariffe per ciascun servizio o intervento.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	VALORE BUONO DI SERVIZIO*	UNITÀ DI RIFERIMENTO
Servizio di assistenza domiciliare	€ 38,33	ora
Accompagnamento utenti	€ 2,68	Km
Elenco aperto 1		
Servizio di consegna pasti a domicilio	€ 4,11	pasto
Elenco aperto 2		
Servizio dimissioni protette	€ 38,33	ora
Elenco aperto 3		

*) iva esclusa

Art. 10 Responsabile del procedimento

1. La persona responsabile del presente procedimento è il dirigente del Servizio Politiche Sociali. Si intendono posti a carico della responsabile del procedimento gli adempimenti indicati di competenza del Comune.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali di cui il Comune viene in possesso a seguito dell'emanazione del presente avviso, sono trattati nel rispetto del DGPR privacy, Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo lo schema di accordo di contitolarità, allegato al presente Avviso (Allegato A2).

Art. 12 Chiarimenti e informazioni

1. Le richieste di chiarimento e di informazioni riguardanti il presente avviso possono essere inviate con oggetto “Richiesta chiarimenti Avviso servizi di assistenza domiciliare” al seguente indirizzo:

sociali@pec.comune.rovereto.tn.it

2. Le richieste di chiarimento e le relative risposte vengono pubblicate sul sito istituzionale entro 15 giorni dalla loro ricezione.

IL DIRIGENTE

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).